



BONUS “NUOVI NATI”

DI CHE SI TRATTA

La legge di bilancio 2025 ha previsto l'erogazione di un importo *una tantum* **pari a 1.000 euro** per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

CHI SONO I DESTINATARI

I potenziali beneficiari del *bonus* sono (casistica generale):

1. cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia;
4. cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.

ATTENZIONE.

Nel caso di permessi di soggiorno scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino.

Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l'art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.

REQUISITI

Per accedere al *bonus* occorre la presenza dei seguenti requisiti:



- 1- **Requisito di residenza.** Alla data di presentazione della domanda il genitore richiedente deve essere residente in Italia. il requisito deve sussistere dalla data dell'evento (nascita, adozione, affidamento preadottivo) e alla data di presentazione della domanda;
- 2- **Requisito economico.** È necessario un indicatore ISEE, nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, **non superiore a 40.000 euro annui**, escludendo dalla determinazione dell'indicatore le erogazioni relative all'Assegno unico e universale (AUU);
- 3- **Data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo del figlio.** Per accedere al Bonus nuovi nati 2026, il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

ATTENZIONE

Con riferimento alle adozioni, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo è considerata quale data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene considerata come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

COSA FARE PER OTTENERE IL *BONUS*

Il bonus è erogato solo su presentazione di apposita domanda e può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

ATTENZIONE.

Nel caso di genitori non conviventi il *bonus* può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest'ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 120 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio** (ad esempio, nel caso in cui l'evento nascita, affidamento preadottivo, adozione senza affidamento preadottivo si verifichi il 16 luglio 2026, il *bonus* può essere richiesto entro il 13 novembre 2026).

Il servizio per la presentazione delle domande Bonus nuovi nati 2026 è stato reso disponibile dall'INPS a partire dal 14 aprile 2026 (messaggio INPS 14 aprile 2026, n. 1268).



Per gli eventi verificatisi prima del 14 aprile 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni a partire da tale data (12 agosto 2026).

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- portale *web* dell'Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
- utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell'app INPS mobile;
- *Contact Center* Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

All'atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta: accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

L'INPS procede all'erogazione del *bonus* in ragione dell'ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziato nell'anno di presentazione della domanda (330 milioni di euro per l'anno 2025 e 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026).

NORMATIVA

Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo *una tantum* di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 - Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-102-del-12-01-2026_15133.html

Circolare INPS n. 45 del 10 aprile 2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo *una tantum* di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle domande per l'annualità 2026 e applicazione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione. Istruzioni contabili

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.circolare-numero-45-del-10-04-2026_15234.html

Messaggio INPS n. 1268 del 14-04-2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo *una tantum* di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). **Apertura del servizio per la presentazione delle domande per l'annualità 2026**



https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.messaggio-numero-1268-del-14-04-2026_15236.html

Scheda aggiornata al 16/04/2026 G.B.